



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. <b>227/2018</b>	del <b>31-10-2018</b>
--------------------	-----------------------

<b>OGGETTO</b>	<b>PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE (SUS SCROFA) NEL PARCO – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATTURA TRASLOCAZIONE DI CINGHIALI VIVI – APPROVAZIONE CONVENZIONE CON AGENZIA ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI PER LE OPERAZIONI PREVISTE DAL PIANO CUP: F81F14000090001</b>
----------------	---

### IL DIRETTORE

**VISTO** il piano di gestione del cinghiale 2018/2021, adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 26/2018 del 17/07/2018 e trasmesso con nota prot. n. 3356 del 24/07/2018 all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca per l'Ambiente e ottenuto il parere favorevole prot. n. 4356 del 26/09/2018;

**CONSIDERATO** che per l'avvio delle azioni previste dal piano ed in particolare per la preparazione alle catture sono necessarie altre risorse umane, oltre quelle in carico all'Ente;

**RITENUTO** opportuno di chiedere la disponibilità all'Agenzia regionale Attività irrigue e Forestali, in virtù del Protocollo di Intesa, già esistente, per attività concernenti la salvaguardia del patrimonio boscato approvato con determinazione Dirigenziale n. 139 del 28/06/2018 e in considerazione del fatto che i recinti di cattura sono installati in aree boscate demaniali in gestione all'ARIF

**VALUTATI** gli incontri fatti in data 30 luglio a.c. presso la sede di questo Ente e 22 agosto a.c. presso la sede dell'Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali, e in data 11 ottobre, a cui è seguito il verbale prot. n. 4843 del 19/10/2018;

**VISTA** la nota prot. n. 3810 del 4/9/2018 con la quale questo Ente chiede formalmente all'Agenzia regionale Attività irrigue e Forestali la disponibilità ad effettuare la segnalazione dei capi catturati alla società affidataria del servizio di cattura e il controllo della pasturazione ed innesco dei recinti, nei giorni di mancata cattura, accordata durante gli incontri sopra citati, e stabilito che il rimborso delle spese sostenute e la liquidazione degli straordinari debitamente rendicontati a bimestre, fino ad un massimo di Euro 9.000,00 complessivamente per un anno di operazioni di cattura;

**PREMESSO** che:

- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri:
- lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori;
- l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato;
- gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**VISTO** lo schema di Convenzione con l'Agenzia delle attività irrigue e forestali – Regione Puglia

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 398/2012 del 19/12/2012, impegno definitivo n. 638/212 del 28/12/2012, con la quale è stato impegnato l'importo di Euro 186.007,60 sul capitolo 11580 "Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità";

**PRESO ATTO** che è presente nel Bilancio di previsione 2018 il Cap. 11580 "Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità" – UPB 1.2.1.1 che presenta la necessaria copertura finanziaria prevista dal presente provvedimento;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

#### **DETERMINA**

**DI DARE ATTO** che con Determinazione Dirigenziale n. 398/2012 del 19/12/2012, impegno definitivo n. 638/212 del 28/12/2012, è stato impegnato l'importo di Euro 186.007,60 sul capitolo 11580 "Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità" per la realizzazione del Piano di gestione del cinghiale.

**DI APPROVARE** lo schema di convenzione redatto come Accordo tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Agenzia Attività Irriguo e Forestali della Regione Puglia, stabilito che il rimborso delle spese sostenute e la liquidazione degli straordinari debitamente rendicontati a bimestre, fino ad un massimo di Euro 9.000,00 complessivamente per un anno di operazioni di cattura.

**DI NOMINARE** la dott.ssa Anna Grazia Frassanito in forza presso il Servizio Tecnico di questo Ente responsabile Unico di Procedimento

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di avviare nei tempi stabiliti il Piano di gestione del cinghiale 2018/2020.

**IL DIRETTORE  
F.TO DOMENICO NICOLETTI**

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
*(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)*

**IL DIRETTORE**  
**DOMENICO NICOLETTI**

**BOZZA DI CONVENZIONE TRA PARCO NAZIONALE DELL'ALTA**

**MURGIA E AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITA' AIRRIGUE E**

**FORESTALI PER IL PIANO DI GESTIONE DEI CINGHIALI 2018/2021**

L'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, di seguito chiamato "Ente", partita

IVA/codice fiscale n. 06339200724, rappresentato da \_\_\_\_\_ nato a

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C. F. \_\_\_\_\_,

per la circostanza domiciliato presso la sede dell'Ente in via Firenze, 10 in Gravina

in Puglia (BA)

e

il dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ove

appresso, con sede legale in \_\_\_\_\_,(C.F. \_\_\_\_\_), di seguito per brevità

ARIF;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n.

\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata approvata la presente

Convenzione;

- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) con

Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione

(convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di

applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui

risultino soddisfatti i seguenti criteri:

- lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio

pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori;

- l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano

come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera

concorrenza e il libero mercato;

- gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;

- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- con determinazione Dirigenziale n. 139 del 28/06/2018 questo Ente ha già approvato un protocollo di Intesa per attività concernenti la salvaguardia del patrimonio boscato

- occorre integrare il suddetto protocollo di Intesa con una Convenzione specifica riguardo alla collaborazione tra PP.AA. su attività di interesse comune, quali la gestione della fauna selvatica ed in particolare di quelle specie problematiche;

- i recinti di cattura sono installati in aree boscate demaniali in gestione all'ARIF

Ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto in esecuzione delle deliberazioni come sopra assunte i detti componenti, stipulano e convengono quanto appresso:

**Art. 1 - Oggetto**

Oggetto della convenzione è la collaborazione per l'attuazione di azioni previste dal piano di gestione del cinghiale nel territorio dell'Ente Parco in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 26/2018 del 17/07/2018 e trasmesso con nota prot. n. 3356 del 24/07/2018 all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca per l'Ambiente e ottenuto il parere favorevole prot. n. 4356 del 26/09/2018

## **Art. 2 - Descrizione delle attività**

Di seguito specificate le azioni per le quali si stipula la presente Convenzione:

1: verifica di gabbie e recinti installati nei boschi di competenza ed in caso di eventuali atti di sabotaggio (spargimento di sostanze, diserbanti, distruzione o furti di parti della gabbia, incendi, etc.) e darne tempestiva comunicazione al responsabile del Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto “Parco nazionale dell’Alta Murgia”;

2: controllare il buon funzionamento del meccanismo di scatto

3: armare i recinti entro due ore precedenti il tramonto nei giorni di cattura.  
di mancata cattura;

4: segnalazione dell’avvenuta cattura il mattino successivo entro le ore 7.30

## **Art. 3 - Durata**

Il servizio ha la durata 1 anno dalla stipula del contratto.

## **Art. 4 Rimborsi spese**

L’Ente Parco per lo svolgimento delle attività indicate e nel raggiungimento di obiettivi comuni rimborserà le spese sostenute e la liquidazione degli straordinari e spese sostenute per materiali di consumo debitamente rendicontati a bimestre, fino ad un massimo di Euro 9.000,00 complessivamente per un anno di operazioni di cattura; ai fini del raggiungimento di un minimo di n. 400 capi.

## **Art. 5 - Obiettivi e aree di intervento**

L’obiettivo del servizio è quello di catturare e traslocare n. 400 cinghiali suddivisi nelle seguenti aree di intervento:

- località “Lama d’Ape” comune di Ruvo di Puglia;
- località “Iatta-Scoparello-Ferratella”, comune di Ruvo di Puglia
- località Acquatetta, comenu di Minervino Murge

- località Bosco Quarto, comune di Altamura

- località Mercadante, comenu di Cassano delle Murge

Al raggiungimento di tale numero non sono consentiti ulteriori prelievi.

L'Ente Parco si riserva di variare il numero dei capi per area e, altresì, di aumentare per l'anno 2019/2020 il numero totale di catture previste sino ad un massimo del 25% dello stabilito.

#### **Art. 6 - Fornitura di materiali**

L'Ente Parco ha l'obbligo di fornire:

- n. 5 di gabbie di trappolamento in comodato d'uso gratuito;
- n. 6 recinti di cattura;
- quantitativo di foraggio utile per l'attivazione delle gabbie;
- n. 400 targhette PVC auricolari.

La presente convenzione è stipulata in relazione al contratto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con il Concessionario del servizio di trappolamento e traslocazione dei cinghiali vivi, che ha l'obbligo di fornire:

- fornitura di acqua nelle gabbie e nei recinti
- mezzo di trasporto idoneo alla traslocazione di animali vivi;
- ogni altro dispositivo utile alla realizzazione della procedura esposta nel presente capitolato ed in particolare le gabbie di trasporto

#### **Art. 7 - Modalità e operatività per il trappolamento**

Per l'attivazione della gabbia e/o recinto, l'Ente insieme al Concessionario di cui sopra provvederà a:

- posizionare un cartello che indichi lo svolgimento di operazioni di "cattura in corso";
- schermare visivamente la trappola con ogni mezzo ritenuto idoneo;

- controllare attivazione del sistema di scatto (funzionamento della porta a ghigliottina e scorrimento del cavo d'acciaio);

Il Concessionario ha l'obbligo dell'immissione in gabbia, del trasporto e della traslocazione degli animali catturati, compilare una scheda tecnica fornita dall'Ente Parco relativa ai tempi, al numero e alle caratteristiche biologiche degli animali catturati.

I capi di cui non è consentito il prelievo ed eventuali altre specie animali rinvenute nelle trappole di catture devono essere liberati.

Ai cinghiali catturati deve essere apposta una marca auricolare con numero consequenziale.

#### **Art. 8 - Tempi e durata delle sessioni di cattura**

Le sessioni di cattura (trappola armata) devono avere una durata minima di 5 giorni consecutivi.

Il Concessionario, entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto, deve concordare con l'Ente Parco e ARIF il calendario delle operazioni di cattura, nel quale saranno indicati, per ciascuna gabbia, i giorni di innesco ed i giorni di cattura, in conformità a quanto stabilito dalla Regione Puglia e dal Ministero dell'Ambiente.

Le sessioni di cattura possono essere prorogate con l'autorizzazione dell'Ente Parco al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato.

#### **Art. 9 - Responsabile della Convenzione**

ARIF nomina il sig. \_\_\_\_\_, referente della Convenzione, il quale si obbliga garantire la sua reperibilità e la presenza per tutte le attività oggetto del presente contratto e a cui l'Ente Parco farà esclusivo riferimento.

L'Ente Parco nomina \_\_\_\_\_ referente della Convenzione.

#### **Art. 10 - Modalità di rimborso**



Il rimborso spese verrà erogato dall'Ente Parco bimestralmente, previa rendicontazione delle spese sostenute circa i materiali di consumo (ricevute e fatture) e lo straordinario effettuato

**Art. 11 - Informativa sulla privacy**

Ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti nel presente procedimento e le relative modalità di trattamento ineriscono all'espletamento della gara;

- il conferimento dei dati ha natura facoltativa, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla procedura o aggiudicarsi il servizio, deve rendere la documentazione richiesta dall'amministrazione in base alla vigente normativa;

- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla procedura o nella decadenza dall'aggiudicazione;

- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003 medesimo, cui si rinvia;

**Art. 12 - Foro Competente**

Tutte le controversie tra L'Ente Parco e il Concessionario relative al rapporto contrattuale sono demandate alla competenza del Foro di Bari.

**Art. 13 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non sia disciplinato dal presente disciplinare, ai fini della regolazione del rapporto tra le parti e dei rispettivi oneri e obblighi, si rimanda alle norme del Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016) e alle altre norme e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.